



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale

e, per il loro tramite,
ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
interessati

p.c. Al Dirigente dell'Ufficio I

Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021 – Trattamento di quiescenza e di
previdenza – Fruizione ferie - Indicazioni operative per i Dirigenti Scolastici.

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato il D.M. n. 159 del 12/11/2020 e la nota
ministeriale prot. n. 36103 del 13/11/2020. Con la presente, rimandando alla lettura integrale dei
predetti atti, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue, con riferimento alle indicazioni per i
Dirigenti Scolastici. Per il personale docente, educativo ed ATA, si rimanda alla propria nota prot.
n. 20972 del 18/11/2020.

- 1) Per il personale Dirigente Scolastico le domande di collocamento a riposo, a qualunque
titolo, o di trattenimento in servizio, nonché le eventuali revoche, devono essere
presentate entro il **28/02/2021**, come previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. sottoscritto il
15/07/2010 e dal D.M. n. 159 del 12/11/2020 art. 1 c. 1.

E' fatta salva per i Dirigenti Scolastici la possibilità di presentare comunicazione di recesso

dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L./2010, richiamato dalla Circolare del
Ministero dell'Istruzione n. 36103 sopra citata, anche oltre il termine di cui sopra. In tal
caso, gli stessi non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le
cessazioni del personale del comparto scuola.

- 2) I Dirigenti Scolastici interessati a presentare istanza di cessazione devono utilizzare la
procedura web POLIS "Istanze On line", disponibile sul sito internet del Ministero
dell'Istruzione (<https://www.miur.gov.it/>). Al personale in servizio all'estero è consentito
presentare l'istanza anche con modalità cartacea, da indirizzare all'Ufficio di Ambito
Territoriale di riferimento.

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Angela Trovato

Tel. 051/3785258

e-mail: a.trovato@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Potranno essere presentate due istanze differenti, riferite rispettivamente alla cessazione ordinaria e alla "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. "quota cento" verrà considerata in subordine.

- 3) Per quanto attiene ai collocamenti a riposo d'ufficio, è necessario che gli Uffici di Ambito Territoriale operino la verifica del possesso delle condizioni previste:
 - Dirigenti scolastici con requisito anagrafico di 67 anni compiuti entro il 31/08/2021;
 - Dirigenti scolastici che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni (al 31/08/2021), come previsto ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
 - Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.
- 4) Ad esito delle verifiche di cui al punto precedente, a tutti coloro che rientreranno nella fattispecie "collocamento d'ufficio" dovrà essere inviata da parte dell'Ufficio di Ambito Territoriale competente la comunicazione di cessazione d'ufficio del rapporto d'impiego, come previsto dall'art. 12 del C.C.N.L./2010 sopra citato, comunque entro il 28/02/2021, da inviare anche alla competente sede INPS.
- 5) L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS entro il 24/05/2021, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo, come da nota ministeriale prot. n. 36103 del 13/11/2020.
- 6) Tutte le cessazioni, sia a domanda sia d'ufficio, saranno convalidate al SIDI da parte degli Uffici di Ambito Territoriale, tramite l'apposita funzione, solo dopo l'avvenuto accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS come al punto precedente .
- 7) La possibilità di richiedere il trattenimento in servizio per l'a.s. 2020/2021 è limitata unicamente ai seguenti casi: a) i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione (art. 509 comma 3 del D.Lgs. 297/1994); b) continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri (art. 1, comma 257, della Legge 208/2015, modificato dall'art. 1, comma 630 della Legge 205/2017).

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Angela Trovato

Tel. 051/3785258

e-mail: a.trovato@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

I Dirigenti Scolastici in situazioni rientranti nei predetti casi ed interessati al trattenimento in servizio, presentano istanza al Direttore Generale all'indirizzo direzione-emiliaromagna@istruzione.it entro il 28/02/2021. Si ricorda che il definitivo accoglimento dell'istanza è soggetto al regime autorizzatorio previsto dall'art. 39, comma 3 bis, della Legge 449/1997 per l'a.s. 2020/2021.

Con l'occasione, si ritiene opportuno ricordare alcuni aspetti in merito alla fruizione del diritto alle ferie da parte dei Dirigenti Scolastici interessati alla cessazione del servizio dal 01/09/2021. I Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a programmare la fruizione di tutte le ferie spettanti, comprese quelle dell'anno in corso, comunicando il proprio programma di ferie all'Ufficio di ambito territoriale competente.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 5, comma 8, così recita: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto"*.

I Dirigenti Scolastici interessati alla cessazione del servizio dal 01/09/2021, pertanto, avranno cura – all'occorrenza - di riprogrammare la fruizione delle ferie in conformità alle indicazioni fornite, onde evitare che le ferie stesse risultino, di fatto, non più fruibili né monetizzabili.

Si raccomanda di assicurare la massima diffusione della presente nota e relativi atti allegati ai Dirigenti Scolastici in servizio nei rispettivi ambiti territoriali.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Angela Trovato

Tel. 051/3785258

e-mail: a.trovato@istruzione.it